



COMUNE DI SERVIGLIANO

Provinciadi Fermo

COPIA DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

(AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI)

NUMERO 50 DEL 30-03-20

OGGETTO:

PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CIVICO CIMITERO E SERVIZI DI SUPPORTO - DITTA AGOSTINI ALESSANDRO - APRILE/MAGGIO.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 22 del 05.02.2020 con la quale, per tutto quanto in premessa riportato, è stato stabilito di affidare, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, alla ditta "Alessandro Agostini", corrente in Santa Vittoria in Matenano, per il periodo febbraio/marzo 2020, e per l'importo di € 4.950,00 oltre Iva 22%, il servizio di custodia e manutenzione del civico cimitero e di supporto al servizio di nettezza urbana, consistente nelle seguenti attività:

- Custodia e manutenzione del civico cimitero
- Supporto al personale comunale per la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, gestito in economia, nei casi di assenza (per malattia o ferie) del personale comunale addetto al servizio, utilizzando il mezzo del Comune;
- Supporto del personale del Comune per la manutenzione del patrimonio;
- Attività di controllo e di pronto intervento dei rifiuti abbandonati.

ATTESA la necessità di provvedere al corretto funzionamento dei servizi e dei compiti dell'ente.

CONSTATATO che a causa della situazione di emergenza determinatasi a seguito dell'adozione, su scala nazionale, delle misure di contrasto e di contenimento al virus Covid-19, si palesa necessario assicurare la continuità alle attività sopra descritte tramite l'esternalizzazione, in quanto il personale comunale esterno risulta al momento ridotto, in considerazione del fatto che per effetto delle misure in atto volte al contenimento del virus, il dipendente cat. B3 del Settore Tecnico è temporaneamente assente dal servizio.

RILEVATA, per le ragioni appena descritte, la necessità di dover provvedere all'esternalizzazione delle predette attività con affidamento a ditta specializzata.

ATTESO, in merito al principio della rotazione del mercato, che il fornitore "Agostini Alessandro" ha svolto le prestazioni richieste rispettando tempi e modalità pattuiti e con elevato grado di soddisfazione da parte dell'ente.

SENTITO per le vie brevi il fornitore, dichiaratosi disponibile alla proroga del servizio per un periodo di due mesi al corrispettivo di € 3.800,00 oltre Iva 22%.

RITENUTO di poter procedere alla proroga dell'affidamento in essere nei termini appena esposti.

RICHIAMATA la sentenza del TAR Molise n. 533/2018, nella quale si rinviene il principio secondo il quale i contratti di importo "contenuto" e comunque sotto la soglia di € 40.000,00 configurano una sorta di micro-sistema esaustivo ed autosufficiente, che non necessita di particolari formalità, dove la speditezza dell'acquisizione deve prevalere sul rigido formalismo (ferma restando la cornice dei principi generali).

DATO ATTO PERTANTO che, per la necessità che il servizio deve soddisfare, l'affidamento ad un operatore economico idoneo non può essere ritardato, penalizzando lo svolgimento dei servizi e delle funzioni istituzionali dell'Ente.

RITENUTO che, in quanto proroga di un affidamento negoziato attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, non sia necessario effettuare una trattativa dal Mepa.

RILEVATO comunque che per effetto della proroga, il nuovo valore dell'affidamento risulta essere di € 8.750,00 oltre Iva 22%, e pertanto ricade nella fascia prevista dal paragrafo 4.2.3 delle linee guida Anac n. 4, riferita alla verifica dei requisiti per i contratti di valore superiore a € 5.000,00 e non superiore a € 20.000,00.

DATO ATTO, pertanto, che nel disporre sin d'ora la proroga, per esigenze di celerità, si stabilisce altresì che il possesso, in capo alla ditta "Agostini Alessandro", dei requisiti di carattere generale previsti dal Codice dei Contratti (precisato che per tale procedura di affidamento si ritiene che non sia necessario richiedere requisiti di carattere speciale), verranno verificati secondo le modalità previste dal par. 4.2.3 delle Linee guida Anac n. 4, fermo restando che, se dovesse essere riscontrata la carenza dei requisiti in corso di proroga, si procederà all'adozione dei provvedimenti in merito inerenti e conseguenti.

CONSIDERATO che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nel campo di applicazione dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e che pertanto lo stesso è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal CIG descritto in tabella.

VISTO il Decreto-Legge "Cura Italia" n. 18 del 17 marzo 2020, il quale all'art. 107, comma 2, ha differito al 31 maggio 2020 il termine (già differito dai precedenti decreti ministeriali) per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

RICHIAMATO l'art. 163, comma 3, del TUEL a mente del quale l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministero dell'Interno.

ATTESO che in forza della suddetta norma di legge, in vigore dal 17.03.2020, è autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL di cui al D.Lgs. 267/2000.

RICHIAMATO inoltre:

- l'articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria;
- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" in particolare il punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria".

RILEVATO che nel corso dell'esercizio provvisorio, secondo quanto stabilito dai commi 3 e 5 dell'art. 163 suddetto, l'ente può impegnare - tra l'altro - oltre i limiti dei dodicesimi le spese correnti non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, come la spesa in esame, che tra l'altro risulta indispensabile ed indifferibile per le ragioni evidenziate in premessa.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

RICONOSCIUTA la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241.

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - dotazione organica e norme di accesso.

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità.

VISTO l'articolo 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento.

DATO INOLTRE ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

VISTO il decreto del Sindaco n. 12/2019, con il quale sono state conferite alla sottoscritta i compiti e le funzioni, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, riconducibili al Settore Affari Istituzionali e Generali.

D E T E R M I N A

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

2) di prorogare l'affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, disposto con determinazione del Settore 1^ n. 22 del 05.02.2020, alla ditta "Alessandro Agostini", corrente in Santa Vittoria in Matenano, i servizi di cui in premessa, per il periodo aprile/maggio 2020, per l'importo di € 3.800,00 oltre Iva 22%.

3) di dare atto che per effetto della proroga, il termine finale dell'affidamento diventa il 31.05.2020 ed il nuovo valore dell'affidamento diventa di € 8.750,00 oltre Iva 22%.

4) di stabilire che, per effetto del nuovo valore dell'affidamento, il possesso, in capo alla ditta "Agostini Alessandro", dei requisiti di carattere generale previsti dal Codice dei Contratti (precisato che per tale procedura di affidamento si ritiene che non è necessario richiedere requisiti di carattere speciale), verranno verificati secondo le modalità previste dal par. 4.2.3 delle Linee guida Anac n. 4 (contratti di valore superiore a € 5.000,00 e non superiore a € 20.000,00), fermo restando che, se dovesse essere riscontrata la carenza dei requisiti in corso di proroga, si procederà all'adozione dei provvedimenti in merito inerenti e conseguenti.

5) di impegnare per la proroga la somma complessiva di € 4.636,00 IVA di legge compresa, sul redigendo bilancio di previsione e.f. 2020, sui seguenti capitoli in tabella descritti, nella misura delle disponibilità di bilancio e nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato dalla contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato dalla tabella che segue:

annualità 2020

Soggetto creditore	Descrizione	CIG	Cap.	Codice bilancio	Importo IVA compr.
Ditta Alessandro Agostini	proroga del servizio di custodia e manutenzione del civico cimitero e di supporto al servizio di nettezza urbana (come in premessa specificato)	Z892BF989A	1416/4	12.09-1.03.02.09.011	€ 2.928,00
			1574/5	09.03-1.03.02.99.999	€ 1.708,00
					Complessivi € 4.636,00 (Iva 22% compresa)

6) Di prendere atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'articolo 183, comma 8, della Legge 267/2000 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'ente, i pagamenti conseguenti dal presente impegno risultano compatibili con le regole di finanza pubblica.

7) di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

La presente determinazione:

- comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile, di cui all'articolo 183, comma 7, del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267.
- sarà inserita nella raccolta di cui all'articolo 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR Marche di Ancona entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto, oppure mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è Lucia Malaspina – Responsabile del 1^ Settore.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'ente.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
F.to Lucia Malaspina

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE, attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.).

Servigliano li 30-03-2020

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

ROSSI DANIELA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 30-03-2020

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

UFFICIO RAGIONERIA

CAP. N..... RESIDUI [] / COMPETENZA []

IMPEGNO N.

LIQUIDAZIONE N.

MANDATO N. DEL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa nel link Albo Pretorio On Line del sito web istituzionale di questo Comune (elenco di pubblicazione n. 236) per quindici giorni consecutivi dal 21-07-2021 al 05-08-2021.

Dalla Residenza Comunale, li 06-08-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Cesetti Segretario